



CITTÀ DI BRA

Si rende noto che, trascorsi 30 giorni dalla data di affissione del presente avviso, si potrà provvedere ad iniziare lo smantellamento del Campo C del Cimitero URBANO

Si invita chiunque fosse interessato ad una diversa sistemazione dei resti inumati nel suddetto campo, a **NON RIVOLGERSI DI PERSONA** all'Ufficio di Stato Civile, ma sarà possibile:

1) SCRIVERE AL SEGUENTE INDIRIZZO E.MAIL.: anagrafe@comune.bra.cn.it PER CHIEDERE INFORMAZIONI PER RICHIEDERE L'ESUMAZIONE, A PROPRIE SPESE, O PER COMPILARE LA RICHIESTA DI RINUNCIA

2) SOLO CHI FOSSE IMPOSSIBILITATO AD ACCEDERE AL NOSTRO SERVIZIO CON UNA E.MAIL, POTRA' TELEFONARE AL SEGUENTE N.0172-438130 PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45 - e il giovedì dalle 8,45 alle 16.

SI ALLEGANO PERTANTO DA COMPILARE E CONSEGNARE, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE NEGLI ORARI SUI INDICATI, I SEGUENTI MODELLI :

- RICHIESTA DI ESUMAZIONE

- RINUNCIA

Si precisa che al momento dell'esumazione:

1) se il cadavere si trova in condizioni di completa mineralizzazione si potrà provvedere all'immediata raccolta dei resti mortali in cassetta ossario, se l'esumazione verrà richiesta da privati; nell'ossario generale se disposta d'ufficio;

2) se il cadavere risulterà inconsunto: il D.P.R. 254 del 2003 considera il cadavere indecomposto resto mortale e, su istanza dell'avente titolo, se ne può autorizzare la cremazione, con oneri a carico degli stessi richiedenti;

Ai sensi dell'art.60 del Regolamento di Polizia Mortuaria, la stessa cremazione sarà autorizzata d'ufficio, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari, decorsi almeno 30 giorni dalla pubblicazione

Bra 15.10.2020

Art. 60 – Cremazioni di resti mortali ed ossei

1. Nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento, ed in particolare nelle ipotesi di insufficienza di sepolture per l'inumazione di resti inconsunti o di incapienza dell'ossario comune, può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici - trasformativi conservativi, oppure di resti ossei, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria.

2. Per l'effettuazione della cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei soggetti previsti dalla legge. In caso di irreperibilità degli stessi, si procede alla cremazione decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero di pregressa sepoltura, anche contestualmente all'avviso di scadenza di concessione, di cui al precedente articolo 54, comma 4.

3. In tutti i casi in cui la legge o il presente regolamento consentano o prevedano la cremazione dei resti derivanti da pregressa sepoltura prima dello spirare dei periodi di inumazione o tumulazione ordinaria i cui al precedente articolo 53, comma 3, sono comunque necessari il certificato medico che esclude il sospetto di reato o in alternativa il nulla osta dell'autorità giudiziaria